

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo</i>)	66
AVVERTENZA	65

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 settembre 2008.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che il Governo ha presentato una prima serie di proposte emendative, che sono in distribuzione e sono state valutate dagli uffici. Con riferimento ad esse risulta inammissibile per carenza della compensazione l'emendamento 22.0.100 che introduce un regime agevolativo per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti; la prevista riduzione delle entrate, infatti, appare certa e quantificata, mentre

la copertura è effettuata su un capitolo di bilancio il cui ammontare è determinato annualmente ed è, dunque, incerto.

Per quanto concerne l'emendamento 10.100, informo che è stata effettuata una riformulazione che è in distribuzione; in relazione all'emendamento 13.0.100, infine, informa che sono stati ritirati i commi 1, 2 e 3. Le restanti proposte emendative, infine, risultano ammissibili.

Comunica quindi che il Governo ha presentato un'altra serie di emendamenti sui quali è ancora da effettuare una valutazione di ammissibilità.

Propone quindi, in relazione agli emendamenti già valutati come ammissibili, di stabilire un termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10,00 di domani, 1° ottobre, e di prevedere, al contempo, una seduta della Commissione alle ore 9,00 per comunicare i risultati dell'istruttoria sulle restanti proposte emendative del Governo e stabilire un ulteriore termine per i subemendamenti.

Domenico SCILIPOTI (IdV), propone al Presidente di stabilire un termine più ampio, alle ore 12,00, per tutti i subemendamenti.

Andrea GIBELLI, *presidente*, chiarisce che, al fine di fissare il termine degli ulteriori subemendamenti è necessario effettuare previamente la valutazione di ammissibilità. Rinvia quindi il seguito della seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO**

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione della presente legge il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree in crisi in vista

della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano, di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione – limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero –, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione;

2) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

3) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

4) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

5) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione;

6) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

7) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

8) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione;

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.

4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziati ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della predetta legge n. 296 del 2006, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le

parole «con delibera del CIPE,» è aggiunta la parola : «adottata» e, dopo le parole «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono aggiunte le parole «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».

6. L'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si interpreta nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

7. Al fine di incentivare e favorire il rilancio delle attività rientranti nel settore turistico con riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, non rientrano tra le fattispecie di cui all'articolo 3, lettera e), punto e. 5), del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate, purché tali mezzi ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali.

5. 0. 100. Il Governo.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 1, lett. e), dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui», inserire le seguenti: «all'articolo 474-bis e».

L'articolo 11 è soppresso.

Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « in ordine ai delitti previsti dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 473 e 474, comma 1, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis. ».

Il comma 3 è soppresso.

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 134. — (Norme in materia di competenza). — 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) tutte le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine di cui al Capo VI del presente Codice, di cui conosce il giudice ordinario ».

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo l'entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza ».

3-ter. La disposizione di cui all'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza ».

c) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

« 4-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di miglio-

rare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:

a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;

b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale che realizzino un *enforcement* effettivo dei diritti di proprietà industriale;

c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei paesi esteri con una informativa continua nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;

d) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;

e) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;

f) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di paesi esteri.

4-ter. Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato ed è composto, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie fra amministrazione pubblica e imprese, dalle seguenti Amministrazioni:

Ministero dello sviluppo economico, quattro componenti;

Ministero dell'economia e delle finanze, tre componenti;

Ministero degli affari Esteri, un componente;

Ministero della difesa, un componente;

Ministero per le politiche Agricole e Forestali, un componente;

Ministero dell'interno, un componente;

Ministero della giustizia, un componente;

Il Consiglio può invitare ai propri lavori, in ragione delle tematiche trattate, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

4-quater. Le modalità di funzionamento del Consiglio di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali. La segreteria è assicurata dall'Ufficio Italiano Brevetti e marchi.

4-quinquies. La partecipazione al Consiglio di cui ai commi 4-bis e 4-ter non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

« b) armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; »

10. 100. Il Governo.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomuni-

cazioni devono specificare nelle offerte ai clienti le formule e i criteri adottati per la definizione dei prezzi fornendo indicazioni complete e trasparenti circa i costi attesi con riferimento al profilo di domanda del cliente qualora disponibile ovvero a tipologie simili di clienti, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 4 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

13. 0. 100. Governo.

ART. 15.

a) *L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

« Art. 15.

(Delega al Governo in materia nucleare).

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Con tali decreti sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al precedente periodo.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

f) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato al-

l'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Nel comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono aggiunte le parole «energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

b) al comma 1, dell'articolo 16 sono soppresse le parole: «Con le stesse modalità sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al periodo precedente».

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

ART. 16-bis.

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le ammini-

strazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate. Il Gestore dei Servizi Elettrici Spa e le sue controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto societario.

2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni esercitate dal Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla Cassa Conguaglio GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 28 ottobre 1977, n. 44.

4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono trasferiti all'Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici Spa.

5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche contro-

verso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i compiti e le funzioni di Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

7. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario preparato con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, conterrà in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

c) meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;

d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza,

anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto.

Il tutto, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.

Le norme di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono soppresse.

8. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 3 MWe. Lo stesso decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate verranno definite nel rispetto dei principi della semplificazione, certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

9. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: « maggioranza semplice delle quote millesimali », sono aggiunte le parole: « rappresentate dagli intervenuti in assemblea ».

10. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: « le necessarie misure di salvaguardia » aggiungere il seguente periodo: « Dalla comunicazione ai Comuni interessati dell'avviso dell'avvio del procedimento, è sospesa ogni determi-

nazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell'avviso dell'avvio del procedimento ».

b) Dopo il comma 4-*quater* aggiungere i seguenti:

« 4-*quinquies*. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti esistenti, facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, consistenti in riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-*sexies*. 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1500 e che utilizzino il medesimo tracciato ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

2. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle Stazioni Elettriche facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che non comportino modifiche della cubatura degli edifici.

3. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.

4. La denuncia di inizio attività costituisce presupposto del provvedimento di

autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

5. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello Sviluppo Economico, ed in copia ai Comuni interessati, la denuncia di inizio attività accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.

6. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 1 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello Sviluppo Economico, e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

9. È salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ».

11. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 7 febbraio 2002, n. 7, come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,

dopo le parole: « la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi », sono inserite le seguenti parole: « ivi compresi gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta ».

12. L'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

« 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il

consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente il progetto di variante di Piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.

5. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 4. »

13. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono sostituiti dai seguenti:

« 77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione con-

sistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma precedente è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'Ufficio territoriale U.N.M.I.G. competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

80. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

81. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi delle leggi vigenti.

82. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al comma 81 ha effetto di variante urbanistica. ».

Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

14. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del R.D. 9 gennaio 1939, n. 206, così come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273 e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, è soppresso.

15. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato Centrale Metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli Istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

16. L'effettuazione di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dal nuovo regolamento approvato dal parlamento europeo il 12 marzo 2008, nonché all'avvio e al monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le procedure di cui al predetto articolo. ».

d) L'articolo 17, è così modificato:

1. Al comma 2, lettera a), le parole « un progetto dimostrativo », sono sostituite

tuite dalle parole: « progetti dimostrativi ».

2. Al comma 2, lettera b), dopo le parole (ITER), sono aggiunte le parole « accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare. ».

3. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma. ».

e) All'articolo 18, comma 1, dopo le parole « settore dell'energia. », le parole: « La giurisdizione di cui al presente comma si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti. », sono soppresse.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Sono fatte salve le previsioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. ».

15. 100. Il Governo.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di

durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, va inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »

22. 0. 100. Il Governo.

(Inammissibile)

ART. 31.

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

ART. 31.

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009 l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle Stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e

sostegno al sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle Stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività ed in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

d) previsione dell'adozione di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle Stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per la articolazione delle attività di riferimento delle Stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);

e) riconoscimento di autonomia statutaria delle Stazioni sperimentali, con previsione della adozione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del Consiglio di Amministrazione in funzione della articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;

f) previsione che ogni Stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo

8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipula di convenzioni tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia delle entrate ed altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;

g) previsione della possibilità di stipula da parte delle Stazioni Sperimentali di convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità ed i criteri definiti nello statuto;

h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo ed all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed individuando espressamente le norme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

j) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 e che gli statuti siano deliberati dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, sia nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

31. 100. Il Governo.

ART. 70.

All'articolo 70 sopprimere il comma 2.

70. 100. Il Governo.